

CESSIONE D'AZIENDA TRA SOGGETTI IAS

Avviamento negativo riconosciuto

In una cessione di azienda tra soggetti Ias-adopter contabilizzata in base al principio contabile IFRS 3, la differenza negativa tra il corrispettivo di acquisto del ramo di azienda e il valore delle attività e passività acquisite (il c.d. "Goodwill/Avviamento negativo" o "Badwill") rappresenta ai fini fiscali un fondo fiscalmente riconosciuto. Se in sede di "PPA" sono rilevati attivi immateriali non iscritti presso il cedente, tali asset non sono fiscalmente riconosciuti. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 218 del 21 agosto 2025, confermando le interpretazioni già fornite con la risposta n. 538/2021.

Una banca ha acquistato due rami di azienda e rileverà in bilancio un avviamento negativo. Contabilizzando il ramo di azienda quale "business combination" ex IFRS 3, nel processo di "Purchase Price Allocation" saranno identificati i fair value degli attivi netti acquistati.

In particolare, sono state rilevate i) riduzioni di crediti verso la clientela e del valore degli immobili, ii) nuove attività immateriali e iii) il Badwill netto (cioè non utilizzato a riduzione di asset acquisiti) sarà un provento iscritto nella voce 200 "Altri oneri/proventi di gestione". La società istante richiede all'Agenzia delle entrate un parere in merito al corretto trattamento fiscale ai fini IRES ed IRAP di tali componenti patrimoniali ed economiche.

L'istante ritiene applicabili ai suddetti quesiti i chiarimenti già forniti dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 538/2021, nella quale il "Badwill" è stato qualificato ai fini fiscali come un fondo rischi riconosciuto, riportando in ambito Ias quanto chiarito per i soggetti Oic-adopter con la risoluzione n. 184/2007.

Ciò premesso in termini generali, l'Istante ritiene che la riduzione dei crediti verso la clientela sarà immediatamente rilevante ai

fini IRES e IRAP. Poi, la svalutazione degli immobili assumerà rilievo IRES durante la vita utile o al termine del periodo di ammortamento, mentre ai fini IRAP saranno seguiti i criteri indicati nella circolare n. 26/2012 (cioè gli ammortamenti deducibili saranno identificati ripartendo il valore IRAP del bene in base sulla base della residua vita utile). La contabilizzazione di intangibles non rilevati dai cedenti non avrà riconoscimento fiscale, e l'imputazione a conto economico del "Badwill" "esuberante" sarà imponibile ai fini IRES ma non ai fini

IRAP in quanto classificato nella voce di conto economico (200 - Altri proventi ed oneri di gestione) non compresa nel margine di intermediazione.

L'Agenzia, premettendo profili di inammissibilità dell'istanza per mancanza delle obiettive condizioni di incertezza sui quesiti della riduzione del valore dei crediti e imputazione a conto economico del "Badwill" (in quanto già chiariti con la risposta n. 538/2021), per i restanti quesiti concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Giosuè Manguso

— © Riproduzione riservata —

